



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro

28 ottobre

2020

## Rateizzazione delle imposte sospese per COVID-19, termini e modalità

di *Paolo Parisi e Paola Mazza*

*Con il Decreto Agosto sono stati introdotti ulteriori agevolazioni di natura finanziaria per imprese e lavoratori autonomi ai quali erano stati sospesi e prorogati i versamenti per ritenute, contributi e IVA dovuti per il periodo del lockdown. Hanno trovato conferma molte delle norme di carattere fiscale già previste nel testo originario come la possibilità di frazionare le imposte sospese, versando il restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021.*

Durante il periodo del *lockdown* avutosi a causa della pandemia sono state introdotte alcune misure fiscali a supporto delle attività professionali e imprenditoriali tra cui la sospensione del versamento di alcune imposte e la previsione della proroga al 16 settembre 2020. La **sospensione** riguardava i versamenti di:

- ritenute;
- addizionali IRPEF, regionali e comunali;
- IVA;
- contributi INPS dei mesi di marzo, aprile e maggio;
- contributi INAIL.

Con la legge n. 126 del 13 ottobre 2020, di conversione del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), hanno trovato conferma molte delle norme di carattere fiscale già previste nel testo originario: si tratta, ad esempio, della possibilità di **frazionare** le suddette **imposte sospese versando il 50% entro il 16 settembre 2020** e il **restante 50% a partire dal 16 gennaio 2021**.

Nella sostanza è stata concessa la facoltà di avvalersi della norma generale sulla sospensione dei versamenti che - in base alle modifiche introdotte dal Decreto Agosto (art. 97, D.L. n. 104/2020) al Decreto Rilancio (artt. 126 e 127, D.L. n. 34/2020) - prevede la possibilità di pagare il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre (ovvero in quattro rate a partire dal 16 settembre 2020) e di differire il pagamento del **restante 50% al 16 gennaio 2021**, con la ulteriore possibilità di effettuare tale parziale versamento con rate di pari importo per la durata di 24 mesi.

Ne deriva che, in base alle ultime disposizioni introdotte per lo stato di emergenza, i contribuenti tenuti al versamento del restante 50% delle imposte avranno a disposizione ben due anni per pagare le imposte a debito senza interessi né sanzioni.



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro



Wolters  
Kluwer

## Soggetti interessati

Al fine di individuare i soggetti interessati dal beneficio occorre far riferimento alle diverse disposizioni introdotte sul punto. In particolare si premette che gli artt. 126 e 127 D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) avevano previsto la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e per la riscossione della generalità dei versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020, ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall'art. 18 D.L. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e dagli artt. 61 e 62 D.L. n. 18/2020 (Decreto Cura Italia).

Più nel dettaglio, l'art. 18 D.L. n. 23/2020 aveva previsto che, a favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, era stata disposta la sospensione, nel periodo aprile e/o maggio 2020, dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

- IVA;
- ritenute alla fonte e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria;
- **qualora nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, essi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:**
  - a) di **almeno il 33%**, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi "non" superiori a 50 milioni di euro;
  - b) di **almeno il 50%**, se nell'anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

Al contempo agli artt. 61 e 62 D.L. n. 18/2020 venivano previste **specifiche ipotesi di versamenti sospesi** a favore dei soggetti che operano nei **settori maggiormente colpiti dall'emergenza**, così come elencati nel citato art. 61, comma 2 (ad esempio, imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, *tour operator*, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, etc.), veniva disposta la sospensione dei termini di versamento:

- di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, relativi al periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
- In riferimento al mese di **maggio 2020**, venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato, sopra illustrate (di cui all'art. 18 D.L. n. 23/2020).
- Nel caso dei **soggetti che alla data del 21 febbraio 2020** avevano la residenza o la sede operativa nella c.d. **zona rossa**, veniva prevista la sospensione dei termini di versamento:



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro



Wolters  
Kluwer

- di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- dell'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

Anche in questo caso, per il mese di maggio 2020, venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

A favore dei **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi **“non” superiori a 2 milioni di euro nel 2019**, venivano sospesi i versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, nonché dell'imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020: , per i mesi di aprile e maggio 2020 venivano previste le sospensioni condizionate alla riduzione del fatturato.

In riferimento a:

- federazioni sportive nazionali;
- enti di promozione sportive;
- associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

veniva disposta la **sospensione sino al 30 giugno 2020** dei termini di versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, già sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Da ultimo, veniva prorogato al 16 settembre 2020 anche il termine di versamento delle ritenute per le quali i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro hanno richiesto la non applicazione nel periodo tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

## Procedure

Con la disciplina in commento, in sostanza viene consentito di fruire di un'ulteriore rateizzazione del pagamento rispetto alle varie tipologie di versamenti di imposte che erano già stato oggetto di sospensione con i precedenti Decreti legge recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, si introduce la possibilità che gli importi sospesi con il D.L. n. 18/2020 (cura Italia) possano essere versati per il **50% in un'unica soluzione** entro il 16 settembre o mediante rateizzazione, fino ad un **massimo di 4 rate** di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Per cui, con l'ultima previsione normativa, introdotta dal D.L. n. 104/2020 (Decreto Agosto), è stato stabilito che i versamenti prorogati possono essere effettuati in due *tranche* per un importo pari al 50%, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, la prima delle



**Rag. Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro



Wolters  
Kluwer

quali da versare entro lo stesso 16 settembre (poi a ottobre, novembre, dicembre). Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un **massimo di 24 rate mensili** di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 o meglio 18 gennaio 2021, cadendo il 16 di sabato.



#### ESEMPIO

Il contribuente che opta per versare il restante 50% mediante rateizzazione (piuttosto che in un'unica soluzione), pagherà le imposte dovute senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 16 gennaio 2021. Nell'ipotesi in cui decidesse di fruire del massimo numero di rate (24 rate mensili di pari importo) dovrà versare la prima rata entro il prossimo 16 gennaio 2021 e a seguire una rata al mese, con l'ultima rata che avrà scadenza il 16 dicembre 2022.

## Decorrenza

La possibilità di eseguire i versamenti frazionati secondo le recenti disposizioni è stata introdotta il 14 agosto 2020, modificando la precedente disposizione normativa.

## Casi particolari - Contribuenti ISA

Per i soggetti i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, che abbiano subito una



Rag. **Enrico Spanu**

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

Iscritto al n.14/a Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nuoro



Wolters  
Kluwer

diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, l'art. 98-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), introdotto dalla Legge di conversione n. 126/2020, ha previsto la possibilità di proroga al 30 ottobre 2020, con una maggiorazione dello 0,80%, dei termini di versamento originariamente fissati al 20 luglio u.s. (estesi al 20 agosto successivo con la maggiorazione dello 0,40): nella sostanza trattasi del saldo 2019 e del primo acconto 2020.

Oltre ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono beneficiare della proroga prevista dal citato art. 98-bis anche:

- i soggetti che applicano il regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190);
- i soggetti che adottano il regime di vantaggio previsto per incentivare l'imprenditoria giovanile (art. 27, comma 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 (opzione per la trasparenza fiscale) e 116 (opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria) del T.U.I.R., aventi i requisiti sopra indicati.

Gli stessi soggetti potranno versare l'unico acconto o la seconda rata prevista per il 2020 entro il 30 aprile 2021.